



**Città di Trapani**

**Servizi**

**Demografici**

### **MODALITA' DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E.**

Con il **Decreto 23 dicembre 2015**, il Ministero degli Interni ha introdotto obbligatoriamente l'emissione della nuova carta d'identità Elettronica.

È un documento che attesta l'identità, rilasciato ai cittadini, italiani e stranieri, residenti nel Comune di TRAPANI.

Il rilascio della Carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art.10 del Decreto Legge n.70 del 13/05/2011 può avvenire **a partire da 0 anni**.

Il tempo di validità della carta di identità varia sulla base di tre fasce di età, come di seguito specificato:

- **3 anni**, per i minori di 3 anni
- **5 anni**, nella fascia di età 3 -18 anni
- **10 anni**, per i maggiorenni.

con validità fino alla data del compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Maggiori informazioni sul sito ministeriale [www.cartaidentita.interno.gov.it](http://www.cartaidentita.interno.gov.it)

**N.B-** La carta d'identità è un documento di riconoscimento che ha come fine l'identificazione del titolare per cui eventuali cambi di residenza non incidono sulla validità del documento, la relativa variazione non altera la funzione del documento di riconoscimento (Circolare Ministero dell'Interno 31 dicembre 1992 n. 24).

#### **1 Chi può richiedere la C.I.E.?**

La CIE può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani comunitari e non, residenti nel Comune con codice fiscale allineato fra Anagrafe del Comune ed l'Indice

Nazionale delle Anagrafi (questa condizione viene verificata dal personale del Comune).

Per i cittadini residenti in altro Comune italiano la richiesta della C.I.E. può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla osta ( Circolare Ministero dell'Interno del 05/11/1999).

Per richiedere la C.I.E. a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitore o tutore), munito di valido documento di riconoscimento e, nel caso del tutore, anche di copia della sentenza di nomina ( *vedi alla voce cittadini minorenni §.11* ).

La carta d'identità elettronica non può essere rilasciata agli iscritti A.I.R.E.

**NB-** nei casi di documentata urgenza può essere rilasciata la carta di identità cartacea senza appuntamento. Si veda al riguardo la parte della scheda informativa §13 alla voce "rilascio carta di identità cartacea".

## **2 Prenotazione obbligatoria / Dove rivolgersi.**

Ai fini del rilascio occorre prenotarsi presso i **Servizi Demografici di Largo San Francesco di Paola n.10**, previo appuntamento **telefonando al numero 0923.590519**.

- **da lunedì al venerdì dalle 08:45 alle 12:30**
- **lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00**

**oppure inviando una mail a: [prenota.cartaidentita@comune.trapani.it](mailto:prenota.cartaidentita@comune.trapani.it)**

La mail di richiesta dovrà contenere i dati identificativi dell'interessato (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), un recapito telefonico, la residenza, il numero e la data di scadenza della carta d'identità.

Per ogni ulteriore informazione relativa al rilascio C.I.E. e/o apertura sportello è possibile contattare l'Ufficio al seguente numeri 0923 590519 dalle ore 8,45 alle ore 13.30 e lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, oppure scaricando le istruzioni allegate.

**NB** - E' importante richiedere un appuntamento per ogni carta, in caso di ritardo l'appuntamento è da intendersi annullato. In caso di impossibilità a presentarsi all'appuntamento è opportuno dare tempestiva comunicazione, per dar posto ad altri utenti.

### 3 Quanto costa

€ 22,20 in caso di primo rilascio o rinnovo.

€ 27,40 in caso di smarrimento, furto, deterioramento.

Che dovranno essere corrisposti allo sportello prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

**La vecchia carta può essere sostituita a partire da 180 giorni prima della scadenza.**

### 4 Tempi di attesa

L'operazione di raccolta e inserimento dei dati dell'interessato ha una durata di circa 20 minuti. Alla fine della procedura viene consegnata la scheda riepilogativa della richiesta del documento e contestualmente viene ritirata la precedente carta di identità (se in corso di validità).

Il documento non verrà più rilasciato dal Comune contestualmente alla richiesta, ma verrà inviato per posta **entro 6 giorni** lavorativi, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta presso :

- La propria residenza.

- L'ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Municipio piano terra\*.

\*Sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.trapani.it](http://www.comune.trapani.it), alla voce Carta d'Identità Elettronica è possibile verificare la consegna della propria C.I.E., che potrà essere ritirata tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e lunedì e giovedì anche nelle ore p.m. dalle 15.00 alle 17.00 previa consegna allo sportello del modulo di riepilogo rilasciatogli dall'ufficio.

***Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E., è necessario che i cittadini richiedano con congruo anticipo l'emissione del nuovo documento elettronico, stante che non è possibile il rilascio a vista dello stesso.***

### 5 PIN/PUK

Al termine della procedura di richiesta, verrà rilasciato al cittadino un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della C.I.E., e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa.

La seconda parte dei codici sarà contenuta nella busta di consegna della C.I.E. e permetterà di utilizzare la C.I.E. per usufruire di tutti i servizi della P.A. che prevede l'autenticazione in rete mediante tale mezzo.

Il modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.

## **6 Cittadini italiani maggiorenni**

Cosa occorre:

- Presentarsi con la vecchia carta d'identità o un altro documento di riconoscimento munito di fotografia.
- 1 fototessera
- tessera sanitaria

Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l'espatrio deve inoltre sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (tali condizioni vengono riportate nelle note).

### **NB:**

- 1 IN PRESENZA DI FIGLI MINORI, IL RICHIEDENTE LA C.I.E. VALIDA PER L'ESPATRIO DOVRÀ NECESSARIAMENTE OTTENERE ANCHE L'ASSENSO ALL'ESPATRIO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE O AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE (VEDI NOTE)
- 2 LA CIE SI INTENDE VALIDA PER L'ESPATRIO SE NON PRESENTA SULLA PARTE FRONTALE IN BASSO A DESTRA LA DICITURA "*NON VALIDA PER L'ESPATRIO*".
- 3 LA CIE VIENE SEMPRE EMESSA NON VALIDA PER L'ESPATRIO PER I CITTADINI STRANIERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

## **7 Cittadini dell'unione europea maggiorenni**

Presentarsi di persona con:

- la vecchia carta d'identità o un altro documento di riconoscimento
- 1 fototessera
- tessera sanitaria

## **8 Cittadini di Stati terzi maggiorenni**

Presentarsi di persona con:

- un documento di riconoscimento con fotografia
- 1 fototessera
- tessera sanitaria

- il permesso di soggiorno in corso di validità

## 9 Cittadini italiani minorenni

Il minore deve essere presente personalmente con 1 fototessera e la tessera sanitaria.

- Se il documento è richiesto **valido per espatrio** i genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere congiuntamente *atto di assenso* per l'espatrio.
- Se il documento è richiesto **non valido per espatrio** è sufficiente la presenza e la firma di un genitore.

## 10 Cittadini dell'unione europea o di Stati terzi minorenni

Il minore deve essere presente personalmente con:

- 1 fototessera
- tessera sanitaria
- almeno un genitore per la richiesta
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari)

## 11 Rilascio carta d'identità cartacea

La carta d'identità cartacea potrà essere rilasciata nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente e supportati da adeguata documentazione, esclusivamente per i seguenti tassativi motivi stabiliti nelle Circolari Ministeriali sulla CIE:

- 1 cittadino residente ma con un disallineamento, non risolvibile in tempi brevi, dei dati fra anagrafe comunale, tributaria e ANPR;
- 2 cittadini italiani residenti all'estero ed iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) in quanto per costoro non è ancora prevista la possibilità di dotarsi di C.I.E.;
- 3 cittadino non residente, ma temporaneamente domiciliato nel comune di Trapani "*solo in casi di particolare ed urgente necessità dimostrata*" ed esclusivamente previo nulla osta del comune di residenza.
- 4 casi di documentata urgenza come partecipazione a concorsi, partecipazione a gare pubbliche (amministrative), viaggio imminente.

5 cittadino residente impossibilitato a presentarsi allo sportello per impedimento fisico;

Per i casi dal punto 1 al punto 4 è necessario presentarsi presso le Sedi dei Servizi Demografici sopra indicate portando con sé, oltre al documento scaduto/in scadenza, anche tre foto tessera recenti.

**Per i casi di cui al punto 5, è possibile richiedere il servizio domiciliare contattando l'Ufficio Anagrafe al seguente numero 0923 590-509, dalle ore 12,30 alle ore 13,30.**

## **12 Furto o smarrimento o deterioramento della carta d'identità elettronica**

In caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, occorre presentare allo sportello carte d'identità oltre alla denuncia di smarrimento/furto rilasciata dalla competente Autorità di pubblica sicurezza ( Carabinieri, Polizia Municipale, Questura) anche un documento di riconoscimento ( patente passaporto) o, in mancanza, presentarsi allo sportello accompagnati da due testimoni muniti di documenti validi.

Inoltre è possibile procedere al **blocco della propria CIE** contattando il numero **800263388**.

È valida la denuncia effettuata presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia presso altri Organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere ripetuta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe.

Per sporgere la denuncia è utile conoscere il numero di serie della Carta d'identità smarrita o rubata; nel caso in cui non se ne sia in possesso, ci si può rivolgere all'Ufficio Anagrafe **dalle ore 12,30 alle ore 13.30** ai numeri 0923 590509 o recarsi presso lo sportello negli orari d'ufficio.

## **13 Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti**

E' anche possibile rilasciare, esclusivamente per il cittadino maggiorenne, all'atto della richiesta della carta d'identità, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una apposita dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.).

E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione perchè fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. In qualsiasi momento si potrà quindi cambiare la propria decisione presso gli uffici dell'AUSL.

Per approfondire il contenuto, il significato, le possibili motivazioni e l'utilizzo dell'assenso, diniego o astensione da tale dichiarazione, si veda il seguente link [www.trapianti.salute.gov.it](http://www.trapianti.salute.gov.it).

Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l'obbligo o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.

#### **14 Paesi in cui ci si può recare con carta d'identità valida per l'espatrio**

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità si consiglia di consultare il sito <http://www.viaggiasesicuri.it/>

#### **NOTE**

Elenco delle condizioni ostative al rilascio del passaporto

**D.P.R. 6 agosto 1974, n° 649** (Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio):

**Art. 1** – L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n° 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: "*documento non valido ai fini dell'espatrio*".

#### **Legge 21 novembre 1967, n° 1185:**

**Art. 3**– Non possono ottenere il passaporto:

lett. b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;

lett. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

lett. e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

lett. g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

### **Riferimenti normativi**

- L. 15.5.1997 n. 127
- L. 16.6.1998 n. 191
- D.P.C.M. 22.10.1999 n. 437
- D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con modifiche nella L. 133/2008
- L. 21 novembre 1967 nr. 1185;
- D.P.R. 6 agosto 1974 nr. 649;
- R.D. 18 giugno 1931 nr. 773;
- R.D. 6 maggio 1940 nr. 635;
- D.P.R. 30 novembre 1965 nr. 1656;
- Circolare Ministero dell'Interno n. 23 del 28 luglio 2010
- D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n. 106
- D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35
- D.L. 78/2015 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015
- D.M. 23 dicembre 2015
- D.M. 25 maggio 2016.